

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO

## REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE

### CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 27 ottobre 1980)

## CAPO I – SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO LEGALE.

ART. 1 – Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria; l'una di primavera da tenersi nei mesi di marzo, aprile e maggio, l'altra in autunno nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta Municipale, per domanda di una terza parte dei Consiglieri.

Nei giorni nei quali il Consiglio tiene adunanza, sarà esposta nel palazzo di sua residenza ed anche nel luogo delle adunanze ove sia diverso, la bandiera Nazionale e del Comune.

ART. 2 – La data di apertura delle sessioni ordinarie o quella delle convocazioni straordinarie del Consiglio deve essere deliberata (a pena di nullità delle riunioni o dei provvedimenti eventualmente presi) dalla Giunta.

Nel caso di seduta deserta (per mancanza del numero legale), la data della seconda convocazione può essere fissata dal Sindaco.

ART. 3 – La riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della domanda della terza parte del Consiglio, salvo casi d'urgenza.

ART. 4 – Le adunanze del Consiglio vengono tenute nella Residenza Municipale.

In casi speciali o per gravi e giustificanti motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, possono essere tenute, previo avviso ai cittadini, in altro locale.

ART. 5 – La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale e deve aver luogo nelle ore previste per gli atti giudiziari dalle ore 7 alle ore 19 dal 1 ottobre al 31 marzo e dalle ore 6 alle ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre.

I Consiglieri, che non risiedono nel Comune, devono scegliere un recapito nel Comune dove saranno portati gli avvisi di comunicazione.

E' in facoltà dei Consiglieri residenti fuori Comune di chiedere che gli avvisi di convocazione siano a loro recapitati per posta.

ART. 6 – L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) giorno, ora e luogo di riunione;

- b) elenco degli affari da trattare, cioè contenere l'ordine del giorno della sessione o della seduta;
- c) quali affari dovranno trattarsi in seduta pubblica e quali in seduta segreta;
- d) se l'adunanza sia indetta per uno o più giorni;
- e) nelle sessioni ordinarie verrà indicato solo il giorno di apertura, intendendosi che la trattazione degli affari continuerà nei successivi, fino all'esaurimento dell'O.d.G.

L'avviso per le riunioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nel computo dei giorni si tiene conto del giorno della consegna dell'avviso, ma non del giorno della convocazione.

ART. 7 – L'aggiunta di altri affari a quelli indicati nell'avviso di una adunanza già convocata deve essere notificato ai Consiglieri e debitamente pubblicato almeno 24 ore prima dell'adunanza, anche se non ricorrono gli estremi dell'urgenza.

ART. 8 – L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario del Comune, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Nel caso di inadempimento, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 9 – La Presidenza del Consiglio spetta al Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento la Presidenza spetta a chi lo sostituisce, cioè all'Assessore delegato, all'Assessore Anziano e, in mancanza di Assessori, al Consigliere Anziano.

E' ammesso che l'adunanza sia presieduta da un Assessore quantunque sia presente il Sindaco, qualora questi dichiari di essere impedito ad assumere la Presidenza.

La stessa norma sarà applicata nell'ipotesi che l'Assessore Anziano, presente, debba farsi sostituire da un altro meno anziano.

La seduta nella quale si provvede all'elezione del Sindaco è presieduta dall'Assessore Anziano, se la Giunta Municipale è in funzione, altrimenti dal Consigliere Anziano.

ART. 10 – La prima seduta del Consiglio – dopo l'elezione è presieduta dal Consigliere Anziano, cioè dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

ART. 11 – Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Però, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART. 12 – Nel numero fissato dalle adunanze, per la validità non si computano i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini abbiano interesse.

ART. 13 – I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 14 – I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 15 – E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto nell'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente nella quale è mancato il numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati al presente art. 6.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione, è rinnovato ai singoli Consiglieri non intervenuti nella prima.

ART. 16 – Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

- a) quando si tratti di questioni concernenti persone;
- b) quando il Consiglio con deliberazione motivata stabilisca che la seduta è segreta;
- c) quando il Sindaco abbia fatto allontanare l'uditorio valendosi dei poteri discrezionali di cui al successivo art. 17.

Le nomine del Sindaco, della Giunta Municipale, dei revisori del Conto Consuntivo e delle altre Commissioni si fanno in seduta pubblica e a voti segreti.

ART. 17 – Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospensione e di scioglimento dell'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia la causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

La forza pubblica può entrare nella sala della adunanze solo se richiesto dal Presidente.

Quando non sia possibile distinguere i responsabili del tumulto, può ordinare che sia sgomberata la sala e che il Consiglio rimanga adunato senza l'intervento del pubblico.

A queste sedute può essere consentito dal Sindaco che assistano singole persone (rappresentanti della stampa, impiegati del Comune od altri).

ART. 18 – Spetta inoltre al Presidente:

- a) dichiarare aperta la seduta e dare le comunicazioni d'uso sia a nome della Giunta che nella sua qualità di Presidente.
- b) scegliere gli scrutatori per chiamata o sorteggio;
- c) concedere ai Consiglieri la facoltà di parlare seguendo però l'ordine con il quale hanno chiesto la parola;
- d) dirigere e moderare le discussioni, richiamando all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
- e) negare lo svolgimento degli ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli affari in discussione od alle attribuzioni del Consiglio;
- f) richiamare all'ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni e togliere la parola in caso di recidiva;
- g) mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare, a proclamare il risultato delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori;
- h) dichiarare sciolta l'adunanza;
- i) curare la compilazione e l'approvazione dei verbali.

ART. 19 – Aperta la seduta, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello dei presenti. Trascorsa un'ora da quella prefissata per l'adunanza, senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per mancanza di numero legale.

Il numero legale deve mantenersi per tutta l'adunanza, anche se il Presidente non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure non in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno più scrutatori o da uno o più Consiglieri.

## CAPO II – ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI

ART. 20 – Fra le proposte presentate al Consiglio sono prima discusse quelle dell'Autorità Governativa, poi quelle del Presidente ed infine quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non discusse in una seduta, conservano il loro ordine nelle successive sedute, anche se, nel frattempo, siano stati iscritti altri argomenti all'ordine del giorno.

ART. 21 – In ogni seduta dopo le formalità di legge, il Presidente pone in trattazione i singoli oggetti all'ordine del giorno seguendo l'ordine della loro iscrizione.

Tuttavia, su proposta del Presidente o su domanda di un Consigliere appoggiata da almeno altri tre, il Consiglio può deliberare di invertire l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti.

ART. 22 – Il Consigliere che intende prendere parte alla discussione deve domandare la parola.

La parola è concessa seguendo l'ordine di domanda.

Chiedendola contemporaneamente più Consiglieri, il Presidente determina a chi spetti.

Il Consigliere che ha avuto la parola parla dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio o al Presidente.

ART. 23 – Salvo il disposto degli art. 23 e 24, nessuno può chiedere la parola sullo stesso argomento per più di tre volte.

Questa limitazione non è applicabile ai membri della Giunta ed ai relatori delle Commissioni.

ART. 24 – Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista; il Presidente decide se egli abbia diritto a parlare.

E' fatto personale l'essere intaccati nella propria condotta e il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse.

ART. 25 – Il Presidente può concedere la parola anche fuori di turno, ed anche mentre un Consigliere parla, quando si tratti della posizione di una questione o di un richiamo all'osservanza della legge o regolamento.

In questo caso, come pure nelle proposte che si riferiscono all'ordine della votazione, il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per gruppo; per opporsi al concetto espresso dal richiamante.

I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettera non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora, a meno che non si tratti di una relazione su un determinato affare nel quale abbiano avuto incarico speciale di riferire.

ART. 26 – Il Presidente può sempre richiamare all'argomento i Consiglieri che se ne discostassero e richiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti.

Se il richiamo ripetuto non avesse effetto, il Presidente toglierà la parola al Consigliere che non ottemperasse all'invito.

Contro tale provvedimento, questi potrà richiamarsi al Consiglio, il quale delibererà senza discussioni.

ART. 27 – Qualora sorga tumulto nell'aula, il Presidente sospende la seduta per un dato periodo e, secondo l'opportunità la scioglie.

ART. 28 – L'autore di una proposta o di un emendamento ha sempre diritto di parlare per ultimo.

ART. 29 – Chiunque intenda presentare una proposta od un emendamento deve formularli per iscritto e deporli sul banco della Presidenza.

ART. 30 – L'autore di una proposta o di un emendamento può ritirarli prima che si chiuda la discussione, ma un altro Consigliere, però, può farli propri.

ART. 31 – Fra i vari emendamenti passa alla votazione prima quello che più si allontana dalla proposta e così successivamente.  
In caso di dubbio decide il Presidente.

Art. 32 – Un emendamento che alteri essenzialmente il sistema della proposta che è in discussione, non può essere votato se non dopo la relazione della proposta stessa.  
In caso di dubbio per la natura dell'emendamento decide il Consiglio.

ART. 33 – La mozione d'ordine consiste in un richiamo alla legge o al regolamento o in un rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione dibattuta, oppure in una osservanza sul modo di votazione.

ART. 34 – A ciascun Consigliere è sempre permesso presentare una mozione d'ordine.

La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese, previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario.

ART. 35 – Dichiarata chiusa una discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

Il tempo concesso per ciascuna di queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

ART. 36 – Il Consiglio può deliberare la chiusura della discussione che abbia già avuto adeguato svolgimento.

Approvata la chiusura della discussione, conservano il diritto di parola i Consiglieri che già l'avevano chiesta in precedenza, i presentatori di ordini del giorno, il Sindaco e gli Assessori proponenti.

### CAPO III – VOTAZIONI

ART. 37 – I Consiglieri votano per alzata di mano.  
Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

ART. 38 – La votazione ha luogo immediatamente dopo la discussione.

ART. 39 – Prima che il Presidente abbia invitata l'adunanza a votare per alzata di mano, un Consigliere può domandare che la votazione abbia luogo per scrutinio segreto.

Se tale domanda è appoggiata da un quinto dei Consiglieri presenti, il Presidente chiederà il parere della maggioranza del Consiglio e deciderà in conformità dello stesso.

ART. 40 – Il Consiglio procederà alla votazione segreta nelle deliberazioni concernenti:

- a) nomine;
- b) riforme organiche (che portino un vantaggio od un danno immediato a singoli impiegati in servizio);
- c) eleggibilità, decadenza di Consiglieri, come pure le dimissioni;
- d) autorizzazione a stare in causa, quando il Comune sia attore;
- e) concessioni di appalti a trattativa privata, quando nella deliberazione sia indicato il nome dell'appaltatore;
- f) affari trattati in seduta segreta.

ART. 41 – La dichiarazione di voto non toglie il carattere di segretezza al voto che in effetti sia segretamente espresso.

ART. 42 – Qualora si verificasse l'irregolarità e, segnatamente, il numero dei voti risultasse superiore nell'urna al numero dei votanti, il Presidente annullerà la votazione e disporrà che sia ripetuta.

ART. 43 – Il Sindaco e gli Scrutatori esaminano le schede e pronunciano sulla loro validità.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Consiglio.

ART. 44 – Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinarne la maggioranza dei votanti.

ART. 45 – La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova qualora taluno lo richieda prima della proclamazione.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, decide del risultato della prova e della controprova che possono ripetersi.

Se rimane ancora il dubbio, si procede per divisione, in tal caso il Presidente indica da quale parte dell'aula debbano collocarsi i Consiglieri favorevoli e da quale parte i contrari.

Stabilisce quindi il numero dei voti favorevoli e quello dei contrari.

ART. 46 – Avvenuta regolarmente la votazione, qualunque sia l'esito, l'argomento posto all'ordine del giorno deve ritenersi esaurito.

Se la votazione è inefficace per la parità di voti, o perché la proposta non ha ottenuto la maggioranza prescritta, l'argomento deve intendersi respinto.

Non è vietato procedere alla ripetizione della votazione nella medesima seduta.

La ripetizione della votazione può essere richiesta da un terzo dei presenti.

ART. 47 – Si intende adottata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta, cioè della metà più uno di coloro che partecipano alla votazione.

Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

ART. 48 – Il Presidente con l'assistenza di tre consiglieri (scrutatori) riconosce e proclama l'esito della votazione.

ART. 49 – I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, debbono indicare, oltre al nome dei Consiglieri presenti e degli astenuti, i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

ART. 50 – Il Consiglio può anche delegare la Giunta per l'approvazione dei verbali di volta in volta o anche per tempo indeterminato.

Il Consiglio può scegliere uno dei membri a esercitare le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.

ART. 51 – I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

ART. 52 – Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo e di chiedere opportune rettifiche.

Non si farà, però, cenno della dichiarazione del Consigliere qualora fosse estranea alle attribuzioni del Consiglio, contraria all'ordine pubblico, alla morale o lesiva dell'onore di un cittadino.

ART. 53 – Anche nelle sedute segrete il Consigliere ha diritto di far constatare espressamente del suo voto, facendovi inserire la propria dichiarazione ed il proprio nome.

ART. 54 – Le deliberazioni del Consiglio importanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

#### CAPO IV – MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

ART. 55 – I Consiglieri possono svolgere mozioni ed interpellanze, fare interrogazioni e raccomandazioni.

ART. 56 – La mozione consiste in una proposta concreta presentata per iscritto. Si compendia in un giudizio che il Consigliere intende provocare – e da emettersi nelle forme e nei modi delle deliberazioni – sull'operato dell'Amministrazione, ovvero in un voto generico sui criteri da seguirsi in ordine a determinati affari.

L'ordine di discussione è quello stabilito dall'iscrizione all'ordine del giorno, in ciò seguente quanto detto al precedente art. 20.

ART. 57 – Le mozioni possono presentarsi anche seduta stante, come conclusione delle discussioni avvenute su un argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 58 – L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco od alla Giunta, o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 59 – L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

ART. 60 – L'interrogazione o l'interpellanza, formulate in modo chiaro e conciso, possono essere presentate al Sindaco, per iscritto, anche al momento di apertura della seduta.

Il Sindaco o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce la domanda, potrà rispondere immediatamente o differire la risposta ad altra adunanza.

ART. 61 – Non saranno prese in considerazione le interrogazioni o le interpellanze che fossero concepite in termini sconvenienti o poco rispettosi.

ART. 62 – La raccomandazione consiste nella preghiera rivolta all'Amministrazione tendendo all'adozione di determinati provvedimenti.

ART. 63 – Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla seduta, la sua domanda si intende rinviata ad altra seduta.

ART. 64 – La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione od interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante od interpellato, per dichiarare se sia o meno soddisfatto o per esporne le ragioni.

Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto l'interpellanza dopo di lui.

ART. 65 – Il Presidente regolerà lo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni in modo che esse siano esaurite nel termine massimo di 20 minuti. Le stesse saranno discusse all'inizio dell'O.d.G.

ART.66 – Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da lui presentata, è dato avviso, ai proponenti delle altre ad essa congiunto, del giorno fissato per lo svolgimento.

ART. 67 – Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una interpellanza può trasformare questa in mozione che deve essere presentata per iscritto alla Presidenza che la metterà all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Una mozione che non sia preceduta da una interpellanza oppure che non venga presentata come conclusione della discussione avvenuta su un argomento posto all'ordine del giorno, deve presentarsi per iscritto almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio e verrà iscritta all'ordine del giorno della riunione stessa.

ART. 68 – Una proposta respinta non può essere ripresentata al Consiglio nella medesima sessione.

ART. 69 – I lavori del Consiglio Comunale terminano di norma alle ore 24 per le sedute serali o alla conclusione dell'argomento in discussione a tale ora.

In casi particolari a maggioranza si può decidere di proseguire i lavori per l'esame di altri argomenti all'ordine del giorno.

## CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 70 – Per l'esame di materia importante il Consiglio potrà, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, nominare Commissioni speciali, scegliendo componenti fra i Consiglieri e potrà altresì aggregare alle dette Commissioni speciali persone il cui Consiglio possa essere utile alla pubblica Amministrazione.

ART. 71 – Le Commissioni Consiliari dovranno riferire normalmente entro quindici giorni.

ART. 72 – Le adunanze delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri che le compongono e le relazioni o pareri emessi dalle medesime dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tali relazioni o pareri vengono trasmessi alla Giunta Municipale per il Consiglio: sono di natura puramente consultiva e non possono per nulla vincolare il Consiglio nelle sue definitive deliberazioni.

La minoranza può presentare una sua relazione.

ART. 73 – Non è un obbligo ma una facoltà dell'Amministrazione ascoltare il parere delle varie Commissioni.

Detto parere inoltre, non è vincolante per le determinazioni nelle materie relative.

## INDICE SOMMARIO

CAPO I – SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NUMERO LEGALE .....	Pag. 1
CAPO II – ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI .....	Pag. 7
CAPO III – VOTAZIONI .....	Pag. 10
CAPO IV - MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE .....	Pag. 14
CAPO V – COMMISSIONI CONSILIARI .....	Pag. 16